

Solidarietà nel pagamento dell'IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione



Con decreto del [Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2018](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2018, esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell'IVA di cui all'articolo 60-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Di conseguenza il novellato D.M. 22 dicembre 2005 ora individua le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

- a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;
- b) prodotti di telefonia e loro accessori;
- c) *personal computer*, componenti ed accessori;
- d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;
- d-*bis*) pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma ("*flaps*")
- d-*ter*) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d.

27101943; v.d. 27102011). *La lettera aggiunta dall' art. 1*
[D.M. 10.01.2018](#) (con applicazione alle operazioni effettuate a
partire dal 24.01.2018

[Link al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10](#)
[gennaio 2018](#), recante: «Estensione dell'ambito di applicazione
dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-
quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96»